

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SIMPLECYB

### SIMPLECYB

#### 1- Definizioni

Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di Fornitura (“Condizioni Generali”) e delle obbligazioni che ne discendono, i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato per ciascuno di essi:

- “**Cliente**”: la persona giuridica, associazione, fondazione, ente pubblico e, in generale, qualsiasi soggetto giuridico identificato in calce alla firma che utilizza i Servizi e i Software SimpleCyb, acquistati presso SimpleCyb o presso un Rivenditore. Il Cliente è tenuto a rispettare le presenti Condizioni Generali indipendentemente dal fatto che abbia acquistato i Servizi direttamente da SimpleCyb o tramite un Rivenditore.
- “**Condizioni Generali**”: le presenti condizioni generali di fornitura di Servizi e Software SimpleCyb, le quali, unitamente all'EULA, all'Offerta Commerciale ed alla Documentazione Contrattuale, costituiscono il Contratto.
- “**Contratto**”: è il rapporto negoziale tra: i) SimpleCyb ed il Cliente inerente alla fornitura dei Servizi e Software SimpleCyb, costituito da Offerta Tecnico-Commerciale, Condizioni Generali, EULA e Documentazione Contrattuale; ii) il Cliente ed il Rivenditore, inerente alla rivendita di Servizi e Software SimpleCyb da parte del Rivenditore, costituito da Condizioni Generali, EULA ed ulteriore documentazione stipulata tra Cliente e Rivenditore.
- “**Corrispettivi**”: i corrispettivi addebitati al Cliente per la fornitura di Servizi e Software SimpleCyb, come determinati nell'Offerta Tecnico-Commerciale.
- “**Documentazione Contrattuale**”: la documentazione allegata all'Offerta Tecnico-Commerciale, ivi compreso l'EULA.
- “**EULA**”: è l'end user license agreement relativo al singolo Software SimpleCyb oggetto del Servizio, e che disciplina l'utilizzo del software da parte del Cliente.
- “**Installazione On-Premise**”: modalità di implementazione in cui il Software SimpleCyb viene installato e configurato presso l'infrastruttura IT del Cliente, ed è fisicamente localizzato e operativo all'interno del perimetro di rete del Cliente.
- “**Offerta Tecnico-Commerciale**”: è il documento di offerta contenente la descrizione dei Servizi e Software SimpleCyb oggetto del Contratto.
- “**Ordine**”: è l'ordine di acquisto eventualmente formulato dal Cliente secondo le proprie policy interne.
- “**Parti**”: SimpleCyb ed il Cliente.
- “**Software SimpleCyb**”: soluzioni software utilizzate da SimpleCyb sia in modalità SaaS (Software as a Service) che in modalità on-premise, a seconda di quanto specificato nell'Offerta Tecnico-Commerciale, per l'erogazione dei Servizi. Il Software SimpleCyb può essere gestito direttamente da SimpleCyb per fornire i Servizi o, nei casi previsti dal Contratto, installato presso l'infrastruttura del Cliente.
- “**Referente del Cliente**”: il dipendente, il collaboratore, il consulente e, in generale, la persona incaricata dal Cliente per la gestione del Contratto.
- “**Rivenditore**”: la persona giuridica che, in virtù di uno specifico accordo di partnership con SimpleCyb,

rivende i Servizi e Software SimpleCyb presso i Clienti, assumendo ogni responsabilità diretta nei confronti del Cliente stesso.

- "**Servizi**": l'insieme dei servizi erogati da SimpleCyb ed indicati in Offerta Tecnico-Commerciale.
- "**Service Level Agreement (SLA)**": documento che definisce gli eventuali livelli di servizio garantiti da SimpleCyb nell'erogazione del Software SimpleCyb in modalità SaaS, inclusi parametri di disponibilità e tempi di risposta per il supporto tecnico.
- "**SimpleCyb**": la società che assume la qualità di Fornitore, ovvero SimpleCyb S.r.l. (C.F./ P.IVA 07382220486), con sede legale in via Strasburgo 18/A - Parma

## Sommario

1 -	Definizioni.....	1
2 -	Servizio SimpleDefence.....	3
3 -	Fornitori del Cliente.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4 -	Responsabilità del Cliente .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
5 -	Corrispettivi e termini di pagamento.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
6 -	Utilizzo dei dati .....	6
7 -	Dichiarazioni .....	6
8 -	Diritti di proprietà intellettuale .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
9 -	Riservatezza .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
10 -	Garanzie limitate .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
11 -	Responsabilità limitata .....	9
12 -	Indennizzo.....	10
13 -	Sospensione del Servizio.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
14 -	Durata e risoluzione .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
15 -	Varie.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A.2	Matrice SLA – Tempi di Risposta .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A.3	Definizione di Incidente a Rischio Critico .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A.4	Definizione di Incidente a Rischio Elevato.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A.5	Definizione di Incidente a Rischio Medio .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
A.6	Definizione di Incidente a Rischio Basso .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## 2 - Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti contrattuali in essere e quelli che saranno negoziati tra SimpleCyb ed il Cliente in riferimento alla fornitura di Servizi e Software SimpleCyb, anche – per quanto applicabili – ove la fornitura avvenga mediante rivendita di Servizi e Software SimpleCyb da parte di un Rivenditore, salvo eventuali deroghe che dovranno comunque risultare da atto scritto. Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'EULA, all'Offerta Tecnico-Commerciale ed alla Documentazione Contrattuale costituiscono un contratto fra SimpleCyb ed il Cliente, che annulla e sostituisce ogni precedente accordo, intesa o impegno fra le Parti avente contenuto analogo. Le presenti Condizioni Generali si intendono accettate dal Cliente anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto del Cliente, che dunque devono intendersi derogate. Eventuali prassi contrarie anche reiterate e tollerate che dovessero essere seguite per determinati affari, non potranno comunque derogare, limitare o escludere l'applicazione delle Condizioni Generali e non comporteranno alcuna rinuncia di SimpleCyb a far valere i diritti in esse sanciti a suo favore. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i futuri contratti e/o ordini di acquisto conclusi fra le Parti aventi ad oggetto i Servizi ed i Software SimpleCyb, anche – per quanto applicabili – ove la fornitura avvenga mediante rivendita di Servizi e Software SimpleCyb da parte di un Rivenditore, ed anche ove non espressamente richiamate. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e l'EULA, e/o la Documentazione Contrattuale e/o l'Ordine del Cliente eventualmente formulato, prevalgono le prime.

Resta inteso che risulta priva di efficacia qualsivoglia deroga alle presenti Condizioni Generali eventualmente pattuita tra Cliente e Rivenditore.

Nel caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) I Servizi e Software SimpleCyb sono forniti al Cliente esclusivamente dal Rivenditore, e non direttamente da SimpleCyb. Il rapporto contrattuale per la fornitura dei Servizi e Software SimpleCyb intercorre unicamente tra il Cliente e il Rivenditore;
- b) SimpleCyb non assume alcun obbligo né responsabilità diretta nei confronti del Cliente. Il Cliente riconosce ed accetta che per qualsiasi questione relativa ai Servizi e Software SimpleCyb, incluse richieste di supporto, contestazioni, malfunzionamenti o interruzioni del servizio, dovrà rivolgersi esclusivamente al Rivenditore;
- c) Il Cliente riconosce ed accetta che, nonostante i Servizi e Software SimpleCyb siano sviluppati e tecnicamente erogati da SimpleCyb, quest'ultima non ha alcun rapporto contrattuale diretto con il Cliente e pertanto non potrà essere ritenuta direttamente responsabile nei confronti del Cliente per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo dei Servizi e Software SimpleCyb;
- d) In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali, SimpleCyb potrà, a propria discrezione, sospendere o interrompere i Servizi e Software SimpleCyb previa comunicazione al Rivenditore, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di SimpleCyb nei confronti del Cliente;
- e) Il Cliente riconosce ed accetta che le presenti Condizioni Generali costituiscono condizioni minime di utilizzo dei Servizi e Software SimpleCyb che il Cliente è tenuto a rispettare, fermi restando ulteriori termini e condizioni eventualmente concordati con il Rivenditore.

Le presenti Condizioni Generali non costituiscono, e non potranno essere interpretate in alcun modo come, un contratto diretto tra SimpleCyb e il Cliente o come concessione diretta da parte di SimpleCyb al Cliente di diritti di utilizzo sui Servizi e Software SimpleCyb, i quali sono concessi esclusivamente dal Rivenditore sulla base del proprio rapporto contrattuale con il Cliente.

## 3 - Conclusione del contratto

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, le modalità di conclusione del contratto tra Cliente e Rivenditore sono disciplinate esclusivamente dagli accordi intercorrenti tra gli stessi, ai quali SimpleCyb rimane estranea. Resta inteso che, in ogni caso, l'utilizzo dei Servizi e Software SimpleCyb da parte del Cliente determina automaticamente l'accettazione delle presenti Condizioni Generali e del relativo Eula, che costituiscono le condizioni minime di utilizzo dei Servizi e Software

SimpleCyb.

Resta altresì inteso che l'emissione da parte del Cliente di un ordine di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb determina automaticamente l'accettazione e l'applicazione delle presenti Condizioni Generali e del relativo Eula.

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso SimpleCyb, si applicano le seguenti disposizioni in relazione alle modalità di conclusione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 1326 c.c., l'Offerta Tecnico-Commerciale, unitamente alle Condizioni Generali e alla Documentazione Contrattuale ha valore di proposta contrattuale da parte di SimpleCyb al Cliente.

L'Offerta Tecnico-Commerciale diviene vincolante per SimpleCyb a seguito della sottoscrizione da parte del Cliente e dell'invio della stessa a SimpleCyb. L'Offerta Tecnico-Commerciale si intende soggetta alla disciplina delle Condizioni Generali e della relativa Documentazione Contrattuale applicabile.

A seguito dell'accettazione della proposta di SimpleCyb da parte del Cliente nelle modalità descritte al paragrafo che precede, il Contratto si considera concluso. In mancanza di accettazione della proposta di SimpleCyb entro 30 giorni lavorativi dalla sua trasmissione, o nel diverso termine concordato tra le Parti, la proposta di SimpleCyb si intenderà decaduta.

Decorso tale termine, SimpleCyb si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali previste ed indicate nell'Offerta Tecnico-Commerciale.

Le eventuali modifiche successive alla conclusione del Contratto dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto come previsto al paragrafo (6).

La richiesta di ulteriori Servizi durante il periodo di vigenza del Contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto, mediante una nuova Offerta Tecnico-Commerciale integrativa di quella precedente sottoscritto tra le Parti. Inoltre, qualora SimpleCyb riscontri attraverso i propri strumenti di rendicontazione di aver fornito Servizi aggiuntivi non inclusi nel Contratto in favore del Cliente per un periodo superiore ai 30 giorni, il Cliente è tenuto al saldo del rateo applicabile da SimpleCyb ed indicato in Offerta Tecnico-Commerciale per tutta la durata dei Servizi aggiuntivi erogati.

#### 4 - Pagamenti

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, i rapporti economici tra Cliente e Rivenditore, inclusi pagamenti, fatturazione, interessi di mora e conseguenze del mancato pagamento, sono disciplinati esclusivamente dagli accordi intercorrenti tra Cliente e Rivenditore, ai quali SimpleCyb rimane estranea. Il Cliente riconosce ed accetta che eventuali controversie relative a pagamenti, fatturazione o aspetti economici dovranno essere gestite esclusivamente con il Rivenditore.

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso SimpleCyb, si applicano le seguenti disposizioni in relazione ai pagamenti.

I Corrispettivi per la fornitura di Servizi e Software SimpleCyb, nonché le relative condizioni di pagamento degli stessi, sono riportati nell'Offerta Tecnico-Commerciale oppure, ove la fornitura avvenga mediante rivendita di Servizi e Software SimpleCyb da parte di un Rivenditore, nella documentazione contrattuale condivisa tra Cliente e Rivenditore.

I Corrispettivi previsti sono comprensivi di tutti gli oneri che SimpleCyb deve sostenere per la fornitura dei Servizi e Software SimpleCyb, ad esclusione delle eventuali spese di trasferta, che saranno addebitate a piè di lista.

Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti dei Corrispettivi nei termini e con le modalità previste nell'Offerta Tecnico-Commerciale o nella documentazione contrattuale condivisa tra Cliente e Rivenditore.

*[La seguente sezione non trova applicazione nell'ipotesi di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore]*

In difetto di puntuale pagamento dei Corrispettivi alle scadenze pattuite, e ferma restando la facoltà di SimpleCyb di avvalersi del rimedio di cui all'art. 1460 cod. civ. sospendendo o interrompendo i Servizi ed i Software SimpleCyb in corso di esecuzione, saranno dovuti dal Cliente – senza necessità di previa diffida – interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 5 D.lgs 231/2002.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, SimpleCyb avrà facoltà di

risolvere il relativo Contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con dichiarazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, impregiudicato il diritto al risarcimento danni.

Il mancato pagamento dei Corrispettivi alle scadenze pattuite comporta la decadenza dai termini concordati per il pagamento dei Servizi e dei Software SimpleCyb, rendendo ogni credito di SimpleCyb verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, SimpleCyb avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dei Servizi e dei Software SimpleCyb, o di risolvere immediatamente di diritto il Contratto in corso, senza alcun indennizzo, refusione od obbligo di risarcimento a favore del Cliente.

L'accettazione da parte SimpleCyb del pagamento parziale dei Corrispettivi o la tolleranza di alcun inadempimento del Cliente non comporta la decadenza dalle facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto o di risolvere lo stesso, a causa di detto o altro inadempimento..

## 5 - Servizi non contemplati nell'Offerta Tecnico-Commerciale

Qualora durante lo svolgimento dei Servizi si renda necessario eseguire attività non contemplate nell'Offerta Tecnico-Commerciale o nella documentazione contrattuale condivisa tra Cliente e Rivenditore, le Parti concorderanno l'aggiunta di ulteriori Servizi e/o la modifica del perimetro originariamente pattuito, mediante offerta integrativa dell'Offerta Tecnico-Commerciale.

## 6 - Obblighi di SimpleCyb e del Cliente

Durante la fornitura dei Servizi e dei Software SimpleCyb, SimpleCyb si impegna:

- a) ad eseguire le prestazioni poste a suo carico dal Contratto a regola d'arte, secondo standard di elevata professionalità e qualità, nel rispetto dei requisiti e modalità esecutive, tempistiche e quant'altro previsto nel Contratto;
- b) ad eseguire le proprie obbligazioni con propri mezzi, utilizzando proprio personale e collaboratori, nonché con gestione autonoma ed assunzione del relativo rischio imprenditoriale, restando tra l'altro inteso che il personale di SimpleCyb assegnato all'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Cliente ed agisce sotto l'esclusiva direzione organizzativa, tecnica e disciplinare di SimpleCyb;
- c) a adempiere correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni previste contrattualmente ed ex lege in relazione al personale di SimpleCyb adibito all'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto. Rimangono esclusivamente a carico di SimpleCyb, in relazione al proprio personale, tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come previsto nelle norme via via applicabili, e SimpleCyb si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi conseguenza negativa dovesse derivare a quest'ultima a seguito del mancato adempimento delle suddette obbligazioni e a risarcire il Cliente per tutti i danni alle cose ed alle persone e/o i costi e/o gli oneri, qualora connessi e/o collegati alla esecuzione del Contratto;
- d) in caso di Installazione On-Premise, a fornire supporto remoto per la corretta installazione, configurazione e manutenzione del Software SimpleCyb presso l'infrastruttura del Cliente;
- e) a garantire la disponibilità e l'accessibilità del Software SimpleCyb secondo i livelli di servizio (SLA) eventualmente previsti nella Documentazione Contrattuale, indipendentemente dalla modalità di implementazione scelta;
- f) a fornire supporto tecnico secondo le modalità e gli orari specificati nella Documentazione Contrattuale;
- g) a fornire aggiornamenti e patch di sicurezza per il Software SimpleCyb, sia in modalità SaaS che On-Premise;
- h) a garantire l'implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati del Cliente elaborati dal Software SimpleCyb.

Il Cliente si impegna:

- a) a versare puntualmente i Corrispettivi secondo le modalità e tempistiche previste nell'Offerta Tecnico-Commerciale e/o nella documentazione contrattuale vigente con il Rivenditore;
- b) a collaborare con SimpleCyb fornendo tutte le informazioni e i dati ragionevolmente necessari per la fornitura di Servizi e Software SimpleCyb;
- c) fornire eventuali informazioni atte a consentire a SimpleCyb l'avanzamento delle attività ed il rispetto a sua volta delle tempistiche stabilite;
- d) comunicare le informazioni richieste da SimpleCyb per la fornitura dei Servizi e Software SimpleCyb, garantendone allo stesso tempo la relativa esattezza;
- e) a fornire eventuali informazioni di natura tecnica e procedurale atte a consentire a SimpleCyb l'avanzamento delle attività ed il rispetto a sua volta delle tempistiche stabilite;
- f) assicurare la collaborazione del proprio personale in tutte le incombenze che prevedono un suo coinvolgimento;
- g) garantire a SimpleCyb, ove la natura dei Servizi lo richieda, l'accesso tramite VPN ai propri sistemi informatici;
- h) ove previsto nella relativa Documentazione Contrattuale o su richiesta di SimpleCyb, disinstallare eventuali agent, software antivirus e/o software antispam già presenti sui propri sistemi informativi nei quali verrà installato il Software SimpleCyb;
- i) in caso di Installazione On-Premise, a garantire che la propria infrastruttura IT soddisfi i requisiti tecnici minimi specificati nella Documentazione Contrattuale e a mettere a disposizione le risorse informatiche necessarie per l'installazione e il corretto funzionamento del Software SimpleCyb;
- j) a coordinare con SimpleCyb le finestre di manutenzione per l'aggiornamento del Software SimpleCyb installato On-Premise.
- k) in caso di implementazione on-premise, a garantire a SimpleCyb, o a personale da essa autorizzato, l'accesso all'infrastruttura IT necessario per l'installazione, la configurazione, la manutenzione e l'aggiornamento del Software SimpleCyb.

## 7 - Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

Le presenti Condizioni Generali non trasferiscono alcun diritto di proprietà intellettuale e/o industriale. Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'oggetto dei Servizi e Software SimpleCyb nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di SimpleCyb e di terzi.

Il Cliente assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna a manlevare ed a tenere indenne, ora per allora, SimpleCyb da qualsiasi conseguenza pregiudizievole.

Nel caso in cui il Cliente violi i diritti di proprietà industriale o intellettuale di SimpleCyb e/o di terzi, SimpleCyb si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il Cliente concede a SimpleCyb il diritto di utilizzare le esperienze e il know-how acquisito durante l'esecuzione dei Servizi al fine di migliorare i propri servizi e prodotti, purché ciò non comporti la divulgazione di informazioni confidenziali del Cliente.

## 8 - Responsabilità

In relazione alla fornitura di Servizi e Software SimpleCyb, SimpleCyb assume esclusivamente obbligazione di mezzi, e non di risultato.

SimpleCyb non sarà responsabile nel caso di errori, ritardi e mancato svolgimento dei Servizi e/o interruzioni nell'erogazione dei Servizi e Software SimpleCyb che siano causati da (a) forza maggiore (come disciplinata all'art 10), (b) manomissioni o interventi sui Servizi e/o sui Software SimpleCyb effettuati da parte del Cliente ovvero da parte dei terzi non autorizzati (c) malfunzionamenti dei terminali utilizzati dal Cliente; (d) interruzione totale o parziale del servizio di accesso alla rete internet causato da operatori di telecomunicazioni.

SimpleCyb, parimenti, non sarà responsabile nel caso di ritardi o malfunzionamenti nell'esecuzione dei

Servizi e/o interruzioni dell'erogazione dei Servizi e/o Software SimpleCyb derivanti da inadempimenti del Cliente a leggi o regolamenti applicabili.

In ogni caso, fatti salvi gli obblighi inderogabili di legge, qualora SimpleCyb fosse ritenuta responsabile dell'inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto, il risarcimento totale dovuto al Cliente non potrà in alcun modo superare il 100% dei Corrispettivi annuali di cui al relativo Contratto. Resta inteso che l'ammontare che SimpleCyb sarà tenuto a risarcire al Cliente ai sensi del presente articolo non potrà in nessun caso essere superiore, neppure in presenza di più richieste avanzate dal Cliente nel periodo di durata del Contratto, all'importo massimo onnicomprensivo determinato ai sensi del presente articolo. Tale limite massimo, così come a quella data quantificato, rimarrà invariato per tutto il periodo successivo della Durata e non sarà oggetto di aggiornamenti o aggiustamenti di qualsiasi natura. Resta altresì inteso che SimpleCyb non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti o i mancati risparmi, e per danni di immagine e/o reputazione. SimpleCyb non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali conseguenze pregiudizievoli che il Cliente dovesse subire a seguito di anomalie, carenze funzionali, malfunzionamenti derivanti da up-grade di release o presenza di bug nei software nella disponibilità giuridica del Cliente o a seguito di guasti, malfunzionamenti e rotture delle componenti hardware nella disponibilità giuridica del Cliente che non siano imputabili ad azioni o omissioni di SimpleCyb.

Il Cliente prende atto e riconosce che i Servizi si basano su attività di monitoraggio di eventi originati dai sistemi del Cliente e rilevati dal relativo Software SimpleCyb, indipendentemente dalla modalità di implementazione del Software stesso (SaaS o On-Premise). Pertanto:

- In relazione alla fornitura del Software relativo al Servizio denominato "SimpleDefence", trova applicazione la disciplina di cui all'Eula SimpleDefence;
- In relazione alla fornitura del Software relativo al Servizio denominato "SimpleFilter", trova applicazione la disciplina di cui all'Eula SimpleFilter;
- In relazione alla fornitura del Software relativo al Servizio denominato "SimpleCheck", trova applicazione la disciplina di cui all'Eula SimpleCheck;

Il Cliente prende atto ed accetta che, installando, accedendo e/o utilizzando il Software SimpleCyb, il Cliente dichiara di aver compreso, di accettare integralmente e di essere vincolato al relativo Eula applicabile.

Il Cliente prende atto e riconosce che i Software operano sulla base di indicatori e pattern noti, e che nessun sistema può garantire il rilevamento di tutte le possibili minacce, eventi o l'assenza di falsi positivi. Pertanto, il Cliente riconosce, comprende ed accetta che: i) SimpleCyb non garantisce o assicura che i Software troveranno, localizzeranno o scopriranno tutte le minacce, le vulnerabilità, i malware, i software dannosi e/o gli eventi relativi ai sistemi informatici del Cliente oggetto del relativo Servizio, così come non garantisce o assicura che i Software non generino falsi positivi; ii) SimpleCyb non potrà essere considerata a qualsivoglia titolo responsabile per la perdita di riservatezza, disponibilità o integrità dei dati del Cliente oggetto di backup, a meno che ciò non sia conseguenza immediata e diretta di azioni o omissioni di SimpleCyb compiute con dolo o colpa grave; iii) SimpleCyb non sarà responsabile per qualsivoglia pregiudizio, danno, costo, onere o spesa patiti dal Cliente e derivanti dal mancato rilevamento da parte del Software SimpleCyb degli eventi di cui ai punti i) e ii) che precedono e/o dalla generazione di falsi positivi dai Software medesimi.

In relazione all'erogazione dei Servizi denominati "SimpleDefence" e "SimpleFilter", il Cliente prende atto ed accetta che SimpleCyb non potrà essere ritenuta responsabile per:

- i) Falsi positivi che si verificano nonostante la corretta implementazione delle procedure di rilevamento;
- ii) Mancato rilevamento di minacce che utilizzino tecniche di attacco sconosciute o non rilevabili allo stato dell'arte;
- iii) Alert generati da attività legittime del Cliente non precedentemente comunicate a SimpleCyb.

In relazione all'erogazione del Servizio denominato "SimpleCheck", il Cliente si obbliga ad implementare adeguate policy e procedure di backup nonché misure tecniche, organizzative e di sicurezza per salvaguardare la riservatezza, disponibilità e integrità dei propri dati oggetto di backup. Nel caso in cui il Cliente subisca una perdita di riservatezza, disponibilità o integrità dei dati oggetto di backup, SimpleCyb

non presta alcuna garanzia di ripristino totale o parziale dei suddetti dati.

In caso di implementazione On-Premise, SimpleCyb non sarà responsabile per malfunzionamenti, degradazioni delle prestazioni o interruzioni del servizio causati da: (i) modifiche non autorizzate alla configurazione del Software SimpleCyb; (ii) incompatibilità con altri software o componenti hardware presenti nell'infrastruttura del Cliente; (iii) inadeguatezza delle risorse informatiche assegnate al Software SimpleCyb; (iv) mancata o ritardata implementazione degli aggiornamenti forniti da SimpleCyb. Il Cliente riconosce inoltre che le prestazioni del Software SimpleCyb in modalità On-Premise possono differire rispetto all'implementazione SaaS a causa delle specificità dell'infrastruttura IT del Cliente.

## 9 - Forza maggiore

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alle stesse imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali. Nel contesto delle presenti Condizioni Generali sono considerate cause di forza maggiore: a) Attacchi informatici di portata globale che compromettano infrastrutture critiche o servizi essenziali a livello nazionale o internazionale; b) Vulnerabilità zero-day di grave impatto che interessino componenti critici dell'infrastruttura di sicurezza; c) Interruzioni o gravi degradazioni dei servizi di connettività internet su scala nazionale o internazionale; d) Blackout elettrici di portata geografica estesa che coinvolgano i data center primari e di backup; e) Pandemie, epidemie o emergenze sanitarie che impediscano l'accesso alle strutture operative; f) Calamità naturali che colpiscano le infrastrutture critiche per l'erogazione dei Servizi; g) Atti di terrorismo, guerra, embargo o restrizioni governative che impediscano l'erogazione dei Servizi. Non sono considerate cause di forza maggiore: a) Scioperi o vertenze sindacali; b) Malfunzionamenti o indisponibilità di sistemi o infrastrutture che avrebbero potuto essere prevenuti attraverso l'adozione delle ordinarie misure di ridondanza e resilienza.

Le fattispecie di impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore avranno effetto giuridico solo se la Parte interessata ne darà immediata comunicazione all'altra della loro insorgenza con lettera a mezzo posta elettronica certificata da far pervenire entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla data del verificarsi degli eventi.

Manifestandosi i predetti eventi, SimpleCyb ha facoltà di recedere dal relativo Contratto con lettera a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con efficacia decorsi 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che a fronte di tale recesso possa essere avanzata dall'altra Parte a nessun titolo o ragione – anche in deroga all'art. 1671 c.c. - richiesta alcuna di risarcimento o indennizzo, salvo quanto dovuto per la fornitura di Servizi e Software SimpleCyb effettivamente resi fino alla data di efficacia del recesso.

## 10 - Cessione del contratto

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, eventuali limitazioni alla cessione del contratto sono disciplinate esclusivamente dagli accordi intercorrenti tra Cliente e Rivenditore. Resta inteso che, in ogni caso, non è consentita la cessione dei diritti di utilizzo dei Servizi e Software SimpleCyb senza il previo consenso scritto del Rivenditore.

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso SimpleCyb, si applicano le disposizioni che seguono in relazione alla cessione del contratto.

È vietata la cessione del Contratto in essere con SimpleCyb sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Le obbligazioni contratte da SimpleCyb a favore del Cliente non sono da quest'ultimo cedibili, né trasferibili, senza la preventiva autorizzazione scritta di SimpleCyb.

In caso di mancato rispetto della presente disposizione, SimpleCyb ha fondato motivo di opporsi alla cessione comunicata o notificata, rifiutando l'esecuzione delle prestazioni residue.

Nonostante quanto sopra indicato, SimpleCyb potrà cedere il Contratto, senza necessità di preventivo consenso del Cliente, a società controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., a condizione che il cessionario si impegni a rispettare tutti i termini e le condizioni del Contratto. SimpleCyb comunicherà per iscritto al Cliente l'eventuale cessione.

## 11 - Cause di recesso

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, le cause di recesso e le relative condizioni sono disciplinate esclusivamente dagli accordi intercorrenti tra Cliente e Rivenditore. Il Cliente riconosce ed accetta che eventuali richieste di recesso dovranno essere indirizzate esclusivamente al Rivenditore.

In caso di acquisto di Servizi e Software SimpleCyb presso SimpleCyb, si applicano le disposizioni che seguono in relazione alle cause di recesso.

Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto alla Parte che recede risarcimento o indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) assenza o invalidità, per ciascuna Parte, anche di una soltanto delle licenze, autorizzazioni, titoli previsti dalle norme vigenti ai fini del corretto e regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;
- b) qualsiasi mutamento nella compagine sociale di una Parte che ne comporti una modifica dell'attuale controllo societario;
- c) messa in liquidazione e/o interruzione da parte di una Parte della propria attività di impresa o assoggettamento a procedure individuali di espropriazione forzata o a procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 l.fall.

Ciascuna Parte potrà esercitare la facoltà di recesso di cui alle lettere a) e b) che precedono con efficacia immediata dandone comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Alla data di efficacia del recesso, il Cliente corrisponderà a SimpleCyb tutti gli importi maturati alla data di efficacia del recesso medesimo.

E' esclusa ogni altra facoltà di recesso.

## 12 - Risoluzione per inadempimento

SimpleCyb si riserva la facoltà di risolvere di diritto Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., mediante raccomandata a.r. o PEC, nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato o ritardato pagamento nel termine pattuito dei Corrispettivi di cui all'art. 5 in tema di pagamenti;
- b) violi le disposizioni di cui all'art. 8 in tema di diritti di privativa;
- c) violi le disposizioni di cui all'art. 12 in tema di cessione;
- d) violi le disposizioni di cui all'art. 15 in tema di riservatezza;

Fermo restando quanto sopra, in caso di grave e comprovato inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni previste dal Contratto, la Parte adempiente avrà facoltà di notificare alla Parte inadempiente una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 codice civile, e nell'ipotesi in cui entro 15 giorni dalla notifica della stessa non intervenga l'adempimento, salvo il risarcimento dei danni e ogni altro e più ampio rimedio concesso dalla legge alla Parte adempiente, il presente Contratto s'intenderà risolto. Ove il contratto venga risolto per fatto e colpa del Cliente, SimpleCyb, procederà a sospendere i Servizi e Software SimpleCyb, e tratterrà, a titolo di penale, le somme già versate ed avrà diritto a percepire le somme già fatturate, anche se non ancora corrisposte dal Cliente, o da fatturare; il tutto con salvezza, a favore di SimpleCyb del risarcimento del danno.

Ove il Cliente abbia acquistato i Servizi e Software SimpleCyb presso un Rivenditore, pur non avendo un rapporto contrattuale diretto con il Cliente, SimpleCyb si riserva il diritto di richiedere al Rivenditore la sospensione o interruzione immediata della fornitura dei Servizi e Software SimpleCyb nelle ipotesi di cui ai punti b), c), d) del presente articolo 12, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di SimpleCyb nei confronti del Cliente.

### 13 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti negli Ordini e/o Contratti, nel rispetto di quanto previsto nelle rispettive informative aziendali nonché delle altre disposizioni applicabili di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del suddetto regolamento.

Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto dovranno tempestivamente essere comunicate tra le Parti.

Qualora nell'ambito dell'erogazione di Servizi oggetto del Contratto, SimpleCyb effettui per conto del Cliente il trattamento di dati personali di cui il Cliente medesimo è "Titolare" ex art. 4 GDPR, SimpleCyb agirà in qualità di responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR e si atterrà alle istruzioni impartitegli dal Cliente nell'atto di nomina a responsabile del trattamento di dati personali.

### 14 - Riservatezza

Ai fini degli obblighi di cui al presente articolo, viene stabilito che con il termine "Informazioni Confidenziali" si intende indicare dati, informazioni tecniche commerciali e/o finanziarie, campioni, disegni, specifiche di progetto, specificazioni di materiali, note di calcolo, manuali operativi e, in generale, documentazione relativa a prodotti, tecnologie, software, know-how, segreti commerciali, attività, processi e sviluppi industriali e altri oggetti similari di natura confidenziale e nella titolarità di una delle parti che vengano trasmesse da una parte all'altra ai fini dell'esecuzione del Contratto. La parte che riceve dall'altra Informazioni Confidenziali deve mantenerle riservate, usando a questo scopo ogni cautela necessaria; pertanto, le Informazioni Confidenziali non possono essere divulgate in alcun modo a terzi e possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo, per terzo deve intendersi qualunque soggetto diverso da una delle parti e dalle società controllate o controllanti le medesime ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Ciascuna parte garantisce e assicura all'altra che detto obbligo di riservatezza è stato osservato anche in fase di trattativa. Il Contratto è da considerarsi Informazione Confidenziale.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 15 non si applicano alle Informazioni Confidenziali che: (i) siano legittimamente note alla parte ricevente prima della loro diffusione; (ii) siano di dominio pubblico o lo diventino per cause non imputabili alla parte ricevente tali informazioni; (iii) siano nella disponibilità della parte ricevente per averle quest'ultima ricevute da terzi non vincolati ad alcun obbligo di riservatezza; (iv) siano state autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza far uso di Informazioni Confidenziali; oppure (v) quando la parte ricevente le informazioni è obbligata, per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità, a rivelare il contenuto delle Informazioni Confidenziali; in tal caso, tuttavia, è fatto espresso obbligo alla parte ricevente di informare tempestivamente la parte comunicante, prima di dare seguito a quanto sopra, della dovuta rivelazione e dei motivi della stessa; in tal caso, ancora, la parte ricevente è obbligata a usare ogni possibile cautela per mantenere riservato il contenuto delle Informazioni Confidenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle che devono formare oggetto della rivelazione alla quale la parte ricevente è tenuta per legge e/o per ordine legittimo di un'autorità.

### 15 - Referente del Cliente

Il Cliente si impegna a designare per iscritto un Referente del Cliente incaricato di rappresentare il Cliente quale interfaccia di SimpleCyb in relazione ai Servizi.

In mancanza di designazione, si ritiene che sia il legale rappresentante o il responsabile IT del Cliente, o comunque la persona appartenente a qualsivoglia titolo all'organizzazione del Cliente (sia esso un dipendente, un collaboratore, un consulente) che sin all'inizio del Contratto si sia interfacciato con

SimpleCyb per la gestione del medesimo.

Tutte le comunicazioni effettuate da SimpleCyb ai recapiti del Referente del Cliente indicati nell'Offerta Tecnico-Commerciale, si considerano ricevute dal Cliente.

Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del Referente del Cliente o dei recapiti del medesimo.

Il Cliente rinuncia fin d'ora a contestare la validità e l'efficacia di autorizzazioni, consensi e/o accettazioni espressi per iscritto dal Referente del Cliente nei confronti di SimpleCyb, e da fin d'ora per rato e valido l'operato del Referente del Cliente.

Il Cliente rinuncia altresì a contestare la validità ed efficacia di qualsivoglia sottoscrizione da parte del Referente del Cliente sulla documentazione afferente ai Servizi scambiata tra le Parti durante l'esecuzione del relativo Contratto.

## 16 - Clausola di non sollecitazione

Il Cliente si impegna, per la durata del Contratto e per il periodo di 12 mesi successivo alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso, a non assumere od offrire di assumere qualsiasi dipendente o consulente di SimpleCyb che sia coinvolto in attività a cui il Contratto si riferisce, anche nell'ipotesi in cui l'offerta provenga dal dipendente o consulente di SimpleCyb nei confronti del Cliente. Qualora il Cliente sia direttamente che indirettamente attraverso terzi o società collegate, in violazione dei presenti obblighi, assuma, offra di assumere, offra un rapporto di collaborazione saltuaria o continuativa ad un dipendente di SimpleCyb, il Cliente dovrà corrispondere alla società danneggiata, a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (per costi quali la selezione, l'assunzione, il training di nuovo personale, nonché per i danni subiti per interruzioni a progetti in cui era coinvolto il dipendente), una somma pari al doppio del costo totale lordo annuo (RAL) sostenuto nel periodo fiscale in corso.

## 17 - D.LGS 81/2008

Il Cliente dichiara e garantisce che le proprie strutture rese disponibili sono, e rimarranno nel periodo di validità del Contratto, conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successivi aggiornamenti e a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, ferme restando le obbligazioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. 81/2008, le Parti si danno reciprocamente atto che i Servizi sono di "natura intellettuale" e non sono dunque previsti oneri specifici per la sicurezza. Inoltre, le Parti dichiarano che gli stessi non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI al D.Lgs. 81/2008; conseguentemente non viene elaborato un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare possibili interferenze (c.d. DUVRI).

## 18 - Legge applicabile e foro competente

I rapporti negoziali pattuiti con il Cliente sono disciplinati dalla legge italiana, qualunque sia il luogo in cui debbano essere eseguite le prestazioni o le forniture pattuite e qualunque sia la nazionalità del Cliente. Ogni controversia relativa all'esecuzione, validità, interpretazione e opponibilità dei rapporti negoziali pattuiti con il Cliente è devoluta alla cognizione esclusiva del foro di Firenze, che non sarà derogabile neppure per ragioni di connessione.

## 19 - Disposizioni di carattere generale

Qualsiasi modifica delle Condizioni Generali sarà valida ed efficace esclusivamente se formalizzata per iscritto e firmata da o per conto di un rappresentante autorizzato di entrambe le Parti.

Ogni comunicazione contrattuale potrà essere inviata a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata

agli uffici legali delle rispettive Parti e si intenderà validamente effettuata al ricevimento di una conferma trasmessa da un operatore non automatizzato o della firma del relativo avviso di ricevimento, a seconda dei casi.

Nel caso una delle Parti non dovesse esigere l'applicazione o esercitare, in un dato momento o per qualunque periodo di tempo, una qualunque clausola o un suo diritto connesso alle presenti Condizioni Generali, ciò non comporterà la rinuncia all'applicazione di tale clausola o diritto e non inficia in alcun modo la facoltà di tale Parte di farvi ricorso o esercitarlo in circostanze successive.

Il mancato esercizio, in qualunque momento, ad opera delle Parti, delle applicabili disposizioni di legge, non costituirà rinuncia ad alcuno dei loro rispettivi diritti.

SimpleCyb si riserva il diritto di cedere o trasferire, del tutto o in parte, le proprie obbligazioni o i propri diritti a un soggetto terzo competente o a sue società collegate.

Se una qualunque disposizione delle presenti Condizioni Generali risultasse invalida o inefficace, il suo contenuto sarà limitato o soppresso o riformulato nei termini strettamente necessari a salvaguardare, sotto ogni altro aspetto, la piena validità ed efficacia delle Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali si intendono stipulate a beneficio esclusivo delle sue Parti contraenti ed esclusivamente da queste azionabile, ad esclusione di qualunque parte terza.